



# COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

**COPIA**

## SEGRETERIA

Determinazione n. 8 del 18.01.2019

**OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO INCONTRI  
PROTETTI A COOPERATIVA SOCIALE SEBINA. CIG: ZCC26C3C21**

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciotto** del mese di **gennaio** nella Residenza Municipale

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'articolo 20 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS) che disciplina il ruolo ed i compiti dei Responsabili di Servizio titolari di posizioni organizzative;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 18 ottobre 2017;
- il decreto n.5/2018 protocollo n. 0004261/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi attività alla persona e affari generali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 292 del 17/12/2018, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti Locali al 28/02/2019

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario relativo agli esercizi 2019-2021 non è ancora stato approvato dal Consiglio Comunale e pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le

spese correnti, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- tassativamente regolate dalla legge;
- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

PRESO ATTO della necessità di proseguire fino a dicembre 2019 gli incontri protetti tra il minore - identificato con il codice F0001523 per ragioni di tutela della riservatezza dei dati particolari - e i genitori, come da richiesta dei servizi sociali e nota della Cooperativa Sociale Sebina, attuale affidataria del servizio, protocollo n. 20190000216;

RICHIAMATO il combinato disposto dell'art. 32 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l'art. 7, comma 2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94 che modifica l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 stabilendo che "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 [del DPR 5 ottobre 2010, n. 207] ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure", obbligo da ritenersi sussistente nonostante l'abrogazione dell'art. 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 ad opera dell'art.217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il cui art. 37 fa salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

VISTI i commi 502 e 503 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) dai quali si evince che l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici vale per importi tra i 1.000 euro e la soglia di rilievo comunitario e che, quindi, gli affidamenti di beni e servizi al di sotto dei 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla cd. spending review del 2012;

RICHIAMATI:

- l'art. 36 comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 [soglie di rilevanza comunitaria], secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"
- L'art. 32 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'art. 22 comma 1 lettera a) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che dispone: "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."

RICHIAMATO l'art. 142 comma 5-ter del d.lgs. 18 aprile 2016, a mente del quale: *L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.*

RITENUTO opportuno non variare l'operatore economico affidatario del servizio, per la specificità dello stesso e in considerazione del fatto che il personale per esso impiegato difficilmente deciderebbe di avvalersi delle clausole sociali e di essere assunto da altra ditta, data l'esiguità delle ore lavorative settimanali che richiedono gli incontri protetti;

VERIFICATO che in capo all'operatore economico affidatario del servizio in oggetto non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come risulta da dichiarazione sostitutiva depositata agli atti;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, disciplina sul sistema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, *"Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati [...] alle commesse pubbliche."*

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione è : ZCC26C3C21 e che la richiesta di tale codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000,00;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto la necessità di provvedere in merito;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, del DPR 16 aprile 2013, n. 62, nonché dell'art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

#### DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono trascritte quale parte integrante del presente dispositivo:

1. Di affidare alla *Cooperativa sociale Sebina Onlus* il servizio di incontri protetti per il periodo settembre – dicembre 2018, per un numero di ore stimate pari a 32, oltre alle n. 12 ore residue derivanti dal precedente affidamento, per le quali è già stato impegnato l'importo relativo con determinazione n. 211 del 27 dicembre 2017;
2. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 709,80, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo Imp.	Descrizione	Gestione (CP/FPV)	Scadenza dell'obbligazione (Esercizio di esigibilità)			
			2019	2020	2021	Esercizi success. €.
10970 19	Servizi sociali: prestazioni di servizio	CP	709,80			

Nei confronti dei seguenti soggetti:

CREDITORE	CF	P. IVA
COOPERATIVA SOCIALE SEBINA SOC. COOP. A R.L.	01793420165	01793420165

3. di stabilire la stipula del contratto mediante ordinativo per corrispondenza, in accordo con quanto previsto dall'art. 32 co. 14 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
4. di stabilire che:
  - con l'accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
  - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.
5. di informare la ditta affidataria, al momento dell'ordinazione, che la fattura dovrà fare obbligatoriamente riferimento alla presente determina di impegno, a norma dell'art. 191, comma 1 TUEL e dovrà essere emessa nel formato previsto dall'art. 21 comma 1 del DPR 633/1972;
6. di dare atto che alla liquidazione delle fatture provvederà il responsabile del servizio previa verifica della regolarità della fornitura e del documento di regolarità contributiva (DURC) e che il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario su C/C dedicato alle commesse pubbliche;
7. Di dare atto che la presente determinazione:
  - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, comportando impegno di spesa;
  - è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;
  - è comunicata tramite posta elettronica alla Giunta;

8. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**SEGRETERIA**

F.to Dott. Paolo Bertazzoli

**COMUNE DI PREDORE**

Provincia di BERGAMO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 8 DEL 18.01.2019 – C.I.G. ZCC26C3C21  
DETERMINA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 del D.Lgs.267/2000, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

**IMPEGNI DI SPESA**

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Numero Id.	Importo
2019 / 19	2019 / 1	CP	10970	1	10970	709,80

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.Andrea Pagnoni

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile, Il Sottoscritto Dott. Andrea Pagnoni, responsabile del Servizio Finanziario, certifica l'esecutività del presente provvedimento.

Addì 18.01.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to (Dott. Andrea Pagnoni)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa DETERMINAZIONE è stata affissa all'albo comunale il giorno 01.02.2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Addì 01.02.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Dott. Nunzio Panto')

copia conforme all'originale ad uso amministrativo